[redacted]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:

dott. Patrizia MORABITO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marialuisa CRUCITTI, consigliere;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte ai [redacted] poste in decisione all'udienza del 27.1.2022 celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18 del 2020 –a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 221, commi 2 e 4 della legge n. 77 del 17.7.2020, con cui si è disciplinato il regime delle udienze civili già dettato dall'articolo 83 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24.4.2020 in materia di processo civile – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, con l'assegnazione dei termini di cui agli articoli 190 e 352 C.P.C. (in virtù d'ordinanza del 2.2.2022) e vertenti entrambe:

TRA

[redacted]
codice fiscale: [redacted]
parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PORCIELLO Gino del foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Casalnuovo (viale dei Tigli n. 76, c/o Centro Parthenope);
pec: porciello@legalmail.it ;

APPELLANTE;

E

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore;
codice fiscale: 80014130928;
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone – Sezione di Reggio Calabria, in persona del Prefetto di Reggio Calabria quale legale rappresentante pro tempore;
codice fiscale: 92094980809;
parti rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato–Sezione Distrettuale di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliate presso la Sezione di Reggio Calabria (via del Plebiscito n. 15);
pec: ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it ;

Firmato Da: SABATINI AUGUSTO ENRICO BEN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fb72e93dbfed217
Firmato Da: CICCONE PASQUALINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b10f22c6a84e3bf
Firmato Da: MORABITO PATRIZIA MARIA ROSA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: d8fd2

APPELLATI;

Con l'intervento di

Rappresentante dell'ufficio del P.M. presso la Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria

INTERVENIENTE;

aventi ad oggetto: protezione internazionale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante:
riformare la sentenza appellata riconoscendo la protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 251/07 e – in via subordinata – riformare l'ordinanza impugnata nella parte in cui non riconosce la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 comma 1 del Testo Unico Immigrazione, in combinato disposto con l'art. 11 comma 1 lett. c-ter) del D.P.R. n. 394/1999, regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione, ai fini del riconoscimento della presenza di motivi umanitari.
Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio.

Per le parti appellate:
dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza impugnata, condannando l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 9.10.2017, cui seguiva l'iscrizione [redacted] conveniva in giudizio davanti a questa Corte il Ministero dell'Interno nonché la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone–Sezione di Reggio Calabria, riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Civile di Reggio Calabria–Ufficio del Giudice Unico–Sezione Prima in persona del G.O.T. (dott.ssa VERSACI Francesca) con ordinanza senza numero emessa in data 7.9.2017 nel procedimento già iscritto al n. 1355/2016 RGAC.

Con ulteriore atto di citazione notificato (a mezzo pec) nella medesima data del 9.10.2017, cui seguiva l'iscrizione [redacted] era successivamente proposto avverso la predetta ordinanza altro appello, sempre nell'interesse del [redacted] ad iniziativa di diverso difensore (officiato dal nominato in data 6.10.2017 e, quindi, prima di quello già costituito nell'iscrizione n. 648 ma senza rendergliene nota la procura).

A seguito di revoca in data 9.11.2017 del mandato al primo dei due professionisti *de quibus* (avv. LAUDISA Ida) e di conferma per il secondo (avv. PORCIELLO Gino), la difesa era proseguita dall'avv. PORCIELLO, che si costituiva in prosecuzione anche per l'iscrizione n. 667.

*

Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale ricorrente) che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione territoriale e che rinnovata decisione sulla propria richiesta di protezione internazionale fosse devoluta al Giudice adito, al fine di ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in subordine, il

Firmato Da: SABATINI AUGUSTO ENRICO BEN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fb72e93dbfed217
Firmato Da: CICCONE PASQUALINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b10f22c6a84e3bf
Firmato Da: MORABITO PATRIZIA MARIA ROSA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: d8fd2

riconoscimento della protezione sussidiaria o, ulteriormente, che venissero riscontrate esigenze meritevoli di protezione umanitaria, **lamentava – *con il gravame di cui all'iscrizione n. 648* – che l'impugnata ordinanza negava il riconoscimento**:

1. **sia dello *status* di rifugiato** (ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. *c*) del d. lgs. n. 251/2007, **erroneamente escludendo il carattere persecutorio della violenza subìta** dall'appellante, asseritamente poiché la stessa si sarebbe concretizzata in unici atto e occasione;

2. **sia di quello della protezione cd. sussidiaria** (di cui alla lett. *g* della citata disposizione):

   2.1. affermando che:

   "... **il ricorrente non ha segnalato alcuna situazione di pericolo** derivante da conflitti armati in corso in Pakistan ...";

   ma **dimenticando**, in proposito, **non esser necessario che il richiedente asilo rappresentasse una condizione caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio, quando fosse possibile evincere dalla situazione generale del paese che la violenza sia generalizzata e non controllata dai poteri statali**;

   2.2. operando una valutazione solo parziale delle fonti disponibili al fine di conoscere la reale situazione del Paese di origine del richiedente asilo, **e così non assicurandogli il beneficio dell'onere della prova cd. "agevolato" imposto, invece, dalla normativa vigente *in subiecta materia***;

3. **ingiustamente escludendo anche la cd. protezione umanitaria** (ex artt. 5 comma 6 e 19 del citato T.U. in tema d'immigrazione), **là dove, con evidente contraddizione rispetto al dato** – pur ivi enunciato – **per cui "... la situazione del Pakistan presenta certamente criticità per il rischio di attentati terroristici ...", affermava che** comunque **essa "... non è tale da integrare un'emergenza umanitaria che giustificherebbe la relativa protezione ..." e** quindi escludeva *tout court* la verifica della speciale vulnerabilità in cui il ricorrente versava;

e **concludeva chiedendo** in accoglimento dell'appello ed in riforma, previa sua inibitoria, della pronuncia impugnata, **l'accoglimento dei *petita* tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio**.

Con il gravame di cui all'iscrizione n. 667, la difesa del [redacted] nel richiamarsi alle superiori doglianze, ne precisava ed integrava il fondamento in fatto ed in diritto puntualizzando:

sub 1., che:
quanto affermato dal primo Giudice, ossia che la situazione di violenza patita aveva avuto luogo "... nel corso di una lite tra sciiti e sunniti, che non integra gli "atti di persecuzione" [...] né, peraltro, sono rinvenibili nel caso in esame i "motivi" indicati dall'art. 8 del d. lgs 251/07 della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale o della professione di una opinione politica ...", **trascurava di considerare che**:

- **la condizione di timore di cui all'art. 7 del citato d. lgs. non è solamente quella desumibile dalla frequenza degli atti persecutori verificatisi, ma anche quella derivante dall'indole intrinseca ed oggettiva natura degli stessi**, la cui gravità appariva *in re ipsa*

Firmato Da: SABATINI AUGUSTO ENRICO BEN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fb72e93dbfed217
Firmato Da: CICCONE PASQUALINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b10f22c6a84e3bf
Firmato Da: MORABITO PATRIZIA MARIA ROSA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: d8fd2

avendo subìto il [redacted] l'amputazione d'un dito e soffrendo pertanto serio pericolo di morte violenta in futuro

- **tale vicenda costituiva un episodio certo unico, a carico del [redacted] ma ben eloquente della speciale tensione settaria tra le opposte fazioni di sciiti e sunniti**; tensione che, in territori quale quello del Punjab pakistano, era allora e tuttora rimarrebbe altissima (lo scontro religioso assumendo spesso caratteri fortemente violenti, con frequenti omicidi e – al di fuori delle grandi città come Islamabad, Lahore e i quartieri ricchi di Karachi – assumendo il carattere di una fortissima intolleranza reciproca;

sub 2., che:
quanto *retro* emerso e lumeggiato chiariva altresì non esser necessario (come rilevato già da Cass. n. 8281/2013) che il richiedente asilo rappresenti una condizione caratterizzata da una personale e diretta esposizione a rischio, quando è possibile evincere già dalla situazione generale del paese che la violenza è appunto generalizzata e non controllata dai poteri statali;
e tanto, nel caso di processo, risultava – oltre che dalle plurime fonti richiamate nell'atto d'impugnazione *in parte qua* – dalla stessa segnalazione del sito del ministero degli esteri citata dall'ordinanza impugnata (che pur non ne derivava le dovute conseguenze), la quale confermava la violenza diffusa, elevata ed indiscriminata, presente in Pakistan al tempo dell'espatrio del [redacted] (essendo al 2017 questo il terzo Paese al mondo per numero di attentati terroristici);

sub 3., che:
la vulnerabilità di cui l'appellante era latore traeva origine e conferma, per la sua appartenenza religiosa, dalla perdurante ed attuale precarietà della situazione della sicurezza pubblica.

*

Con note del 6 e 9.11.2017 l'ufficio del P.M. presso questa Corte concludeva per il rigetto dei gravami.

*

Le pp.aa. appellate si costituivano con atti depositati (in modalità telematica) nelle dette iscrizioni rispettivamente in data 20 e 29.5.2019 e, **deducendo** *ex adverso*:

sub 1., che:
correttamente il primo Giudice aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;
ed invero, avendo il [redacted] reso le seguenti deposizioni:

"... Avevo un ristorante nella città di Gujrat, vicino c'era l'Himam Bargah della moschea sciita ed il mio locale era frequentato sia da sunniti che da sciiti.
Ho fatto amicizia con loro.
Un giorno ho sentito delle urla provenienti dall'Himam Bargad ed ho visto che sunniti e sciiti litigavano.
Molti di questi io li conoscevo perché clienti del mio ristorante e qualcuno era anche amico mio. Sono intervenuto per calmare gli animi e portare la pace, ma in quel momento alcuni sciiti hanno iniziato a colpirmi, mi hanno tagliato il dito medio della mano destra e mi hanno ferito alla caviglia destra.
Dopo sono andato a denunciare i fatti alla polizia ma non l'hanno ricevuta, hanno soltanto scritto un rapporto senza formalizzare la denuncia.

Firmato Da: SABATINI AUGUSTO ENRICO BEN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fb72e93dbfed217
Firmato Da: CICCONE PASQUALINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b10f22c6a84e3bf
Firmato Da: MORABITO PATRIZIA MARIA ROSA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: d8fd2

Dopo ho lasciato il paese perché non potevo stare più lì ...";

ed ancora:

"... Io ho dovuto lasciare il paese perché la mia famiglia non sta bene economicamente ...
Ho dovuto lasciare il paese per guadagnare qualcosa per la mia famiglia (...) da quando sono uscito non voglio tornare più, mi piace stare fuori ed aiutare la mia famiglia ...";

anche a voler prescindere dall'attendibilità delle dichiarazioni rese, appariva evidente come lo stesso palesava il profilo di mero "migrante economico" e, pertanto, non aveva alcun diritto alla detta tutela, dovendosi altresì escludere che in Pakistan vi fosse in atto una situazione di violenza indiscriminata che potesse in qualche modo integrare gli estremi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007;

sub 2.:
del pari correttamente erano stati ritenuti insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non riscontrandosi nel caso di specie alcuna situazione di particolare vulnerabilità che giustificasse la concessione di tale beneficio;

e **concludevano chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione principale e la conferma dell'impugnata ordinanza, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.**

*

Differito il procedimento n. 648 dall'udienza collegiale di prima comparizione del 12.4.2018 a quella (per la trattazione) del 5.7.2018 (in virtù del decreto presidenziale del 26.3.2018), le parti erano rimesse al prosieguo *ex officio* (in virtù dei decreti presidenziali del 3.7.2018, 9.7.2018, 27.11.2018, 21.5.2019, 21.2.2020, 3.12.2020 ed 11.5.2021, in quanto non tenutesi le udienze *medio tempore* fissate per le date del 30.11.2018, 29.11.2018, 6.6.2019, 5.3.2020, 7.1.2021, 17.6.2021), all'udienza del 16.12.2021.
Con ordinanza del 6.12.2021 il procedimento era ulteriormente differito, ai sensi dell'art. 309 C.P.C., all'udienza del 27.1.2022.

Il procedimento n. 667, per parte sua, era rinviato dall'udienza di prima comparizione del 25.1.2018 a quella del 31.5.2018 e, di seguito (in virtù dei decreti presidenziali del 14.5.2018, 27.11.2018, 21.5.2019, 21.2.2020, 9.12.2020 e 11.5.2021, in quanto non tenutesi *medio tempore* le udienze fissate per le date del 31.5.2018, 29.11.2018, 6.6.2019, 5.3.2020, 7.1.2021 e 17.6.2021) alla medesima data del 27.1.2022.
Con ordinanza del 6.12.2021 il procedimento era ulteriormente differito, ai sensi dell'art. 309 C.P.C., all'udienza del 27.1.2022.

All'esito di detta udienza, celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18 del 2020 – ed in cui aveva luogo la precisazione delle conclusioni:
previa la riunione dell'iscrizione n. 667 a quella n. 648;
senza alcuna ulteriore attività;
le cause in argomento sono state poste in decisione (in virtù dell'ordinanza del 2.2.2022) con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 15.3.2022).

Firmato Da: SABATINI AUGUSTO ENRICO BEN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fb72e93dbfed217
Firmato Da: CICCONE PASQUALINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b10f22c6a84e3bf
Firmato Da: MORABITO PATRIZIA MARIA ROSA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: d8fd2

Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data 19.1.2022 – entro il termine del 21.1.2022 fissato allo scopo dal decreto presidenziale del 6.1.2022 – la sola difesa della parte appellante insisteva nei relativi *petita ut supra* richiamati.

*

In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
nessuna delle parti costituite s'avvaleva delle facoltà di cui all'art. 190 C.P.C.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che è ravvisabile giudicato interno, circa la genuinità e verosimiglianza dei detti promanati dall'odierna parte appellante nel corso dell'avvenuta sua audizione in fase amministrativa, nulla avendo *ex professo* statuito il provvedimento impugnato *in parte qua* (non evidenziando, peraltro, alcun elemento asseritamente idoneo a concludere in contrario rilievo), sicché il vaglio d'attendibilità relativo deve ritenersi non più pienamente e rinnovatamente esercitabile in questa sede e venendo dunque alle questioni di merito azionate;

rilevato, in fatto, che:

a) l'odierna parte appellante, in occasione dell'audizione avvenuta in sede amministrativa (in data 21.1.2016), riferiva che:

era nato in Pakistan, in Nafria Sharif, provincia di Gujrat, regione del Punjab;
era di religione sunnita, sposato e con due figli (del coniuge e di costoro, tuttavia, non specificava la data di nascita – asserendo di non ricordarla di nessuno – solo dichiarando che la prole aveva 7 e 5 anni d'età, verosimilmente con ciò riferendosi al tempo dell'espatrio);
era espatriato in data 25.7.2011 e non aveva portato con sé, per la fretta d'allontanarsi, i documenti di cui era in possesso (passaporto e carta d'identità), raggiungendo l'Italia in data 2.10.2015 dopo aver attraversato Iran, Turchia, Grecia, Macedonia, Serbia, Ungheria e Austria;
prima, aveva sempre vissuto in Nafria Sharif, dove si trovavano ancora moglie e figli, esercitando il mestiere di ristoratore (in un esercizio di sua proprietà) e così, pur non guadagnando tanto, stava bene;
ivi risiedevano altresì i suoi genitori ed i fratelli e sorelle (di cui i 3 maschi ancora presso la casa paterna e le 2 femmine ormai sposate);
essendo il più grande della propria famiglia e temendo per la propria vita, dopo l'episodio di cui s'è riferito *retro*, aveva deciso di chiudere il suo ristorante e fuggire via dal Pakistan e tanto era avvenuto circa 20 giorni dopo;
per le ferite sofferte (infertegli con un coltello) s'era curato presso la clinica del villaggio, non in ospedale;
quanto alle vicende della rissa con passaggio a vie di fatto violente di cui era stato vittima, dichiarava che essa aveva avuto origine dal fatto che i suoi protagonisti "... litigavano per cause di religione ...", a proposito delle quali, alla domanda "... mi sa dire qualcosa in più? ...", rispondeva quanto appresso:

"... Non posso dire di più (...) Io sono una persona che ama la pace e quando ho visto che i miei conoscenti stavano litigando sono intervenuto ...";

Firmato Da: SABATINI AUGUSTO ENRICO BEN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fb72e93dbfed217
Firmato Da: CICCONE PASQUALINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b10f22c6a84e3bf
Firmato Da: MORABITO PATRIZIA MARIA ROSA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: d8fd2

ed aggiungeva che:

con lui erano intervenuti, per provare a sedare gli animi, altri due suoi amici, rimasti poi in Pakistan ma solo perché benestanti (diversamente da lui, che doveva invece mantenere i propri familiari tutti e disponeva solo del suo lavoro);

in seguito al suo ferimento, i suoi familiari avevano ricevuto in due-tre occasioni minacce di morte, da parte d'uno sciita di [redacted] mentre lui solo una volta;

la ragione di detto accanimento, come delle violenze fisiche sofferte, risiedeva a dire dei suoi aguzzini nel fatto che non avrebbe dovuto né intervenire né poi denunciarli;

gli altri due ignoti che con lui s'erano prodigati per far cessare lo scontro riferito non avevano, invece, ricevuto minacce;

aveva avuto il desiderio di rientrare, ma i tentativi esperiti dai suoi fratelli per assicurargli sicurezza (testualmente: "... per pacificare la situazione ...") non avevano sortito effetto positivo;

chiedeva quindi asilo per continuare ad aiutare la sua famiglia, che versava in condizioni economiche non buone, e perché desiderava lavorare al detto fine nonché ottenere un documento d'identità, a tanto indispensabile;

b) l'ordinanza impugnata, nel rigettare i *petita* azionati, rilevava in specifico che:

la narrazione avvenuta non aveva segnalato elementi meritevoli d'apprezzamento in ordine:

> né <u>quanto alla concedibilità dello *status* di rifugiato</u>, atteso che non risultava pericolo d'atti persecutori o ritorsivi (pur paventato dal richiedente) poiché lo stesso "...ha riferito di una sola aggressione subìta nel corso di una lite tra sciiti e sunniti, che non integra gli "atti di persecuzione" di cui all'art. 7 D.lgs. 251/07; né, peraltro, sono rinvenibili nel caso in esame i "motivi" di cui al citato art. 8 del D. Lgs 251/07, in quanto l'aggressione a suo danno è avvenuta solo in ragione del suo intervento in una lite sorta tra altre persone e non è stata determinata da motivi di razza, religione, nazionalità, gruppo sociale o opinione politica ...";
>
> né <u>quanto alla valutabilità</u> dei presupposti <u>d'una protezione sussidiaria</u>, dato che "... considerate le circostanze in cui si è verificata l'aggressione narrata dal ricorrente, non sussiste un rischio concreto che al rientro nel proprio Paese ne possa subire altre da parte delle stesse persone e per le medesime ragioni; ai sensi dell'art. 2 comma lett. g) del D. Lgs. 251/07, presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria è un rischio effettivo e non meramente ipotetico di subire un grave danno ..." ed ancora "... non essendovi elementi per ritenere sussistente un conflitto armato interno e non rilevandosi, nella zona di residenza del ricorrente, la presenza d strutture di comando tra parti in conflitto o soggetti che abbiano controllo sul territorio. Peraltro, in sede di audizione dinnanzi alla Commissione Territoriale, il ricorrente non ha segnalato alcuna situazione di pericolo derivante da conflitti armati attualmente in corso in Pakistan ...";

Firmato Da: SABATINI AUGUSTO ENRICO BEN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fb72e93dbfed217
Firmato Da: CICCONE PASQUALINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b10f22c6a84e3bf
Firmato Da: MORABITO PATRIZIA MARIA ROSA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: d8fd2

né, infine, quanto alla cd. protezione umanitaria, constatato che nulla in specifico atteneva alle vicende di vita ordinaria del medesimo, atteso che "... non ha manifestato fattori soggettivi di vulnerabilità, né le stesse sono state documentate nel corso del giudizio ...";

e venendo ora alle questioni di merito, rilevato ulteriormente in fatto che:

- è notorio che la provincia del Punjab (la più popolata del Pakistan e la seconda più grande per area, secondo il censimento della popolazione al 2017 pubblicato dal *Pakistan Bureau of Statistics*, avendo una popolazione di 109.989.655, più della metà della quale in zone rurali) si trova nella parte orientale del Pakistan (confinando: con gli stati indiani: di Jammu e Kashmir nel nord-est; del Punjab e Rajasthan a est; la provincia di Sindh a sud; le province del Belucistan e KP a ovest: l'area della capitale federale di Islamabad e Azad Kashmir nel nord); diviso in 9 circoscrizioni e 36 distretti, il relativo territorio può essere distinto in tre zone: centrale, settentrionale e meridionale; con Lahore capoluogo e con il quartier generale militare nel Punjab settentrionale (dove mantiene la maggior parte delle sue forze);
  le parti meridionali sono tra le aree più povere del paese, sebbene Lahore sia la seconda città più grande del Pakistan (dopo Karachi, nella provincia del Sindh);

- secondo il sito del Ministero degli Esteri, al 30.12.2021 (consultabile in https://www.viaggiaresicuri.it/country/PAK):

  "... **La situazione di sicurezza in Pakistan è condizionata dal permanere di un elevato rischio terrorismo con azioni che si rivolgono soprattutto verso obiettivi istituzionali** (edifici governativi, caserme e stazioni di polizia, scuole) **ma anche luoghi di culto, manifestazioni religiose, infrastrutture di trasporto pubblico** (aeroporti, etc.) **e mercati** ...";

- per quanto si evince dall'ultimo report sulla sicurezza dell'area (accessibile in https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situation.pdf , di seguito riprodotto in traduzione non ufficiale):

  "... Un rapporto del 2016 dell'International Crisis Group affermava che il Punjab meridionale era considerato la regione in cui erano presenti reti militanti ed estremisti nella provincia del Punjab.
  All'indomani dell'attacco di Pulwama nel febbraio 2019, le autorità pakistane hanno effettuato arresti e sequestrato beni legati ai militanti.
  Come riportato da Gandhara nel novembre 2020, militanti dal Belucistan e militanti legati al TTP, hanno covi nel distretto di Dera Ghazi Khan nel sud del Punjab. Associated Press ha riferito nell'aprile 2021 che i talebani pakistani hanno una presenza nelle aree della provincia del Punjab che confinano con la provincia di Khyber Pakhtunkhwa in Punjab meridionale vicino alla provincia sudoccidentale del Balochistan.
  A maggio e giugno 2021 le agenzie di stampa hanno riferito che il CTD ha condotto operazioni contro militanti in varie aree nella provincia del Punjab
  Tendenze recenti in materia di sicurezza e impatto sulla popolazione civile
  Incidenti di sicurezza
  Nel corso del 2020 sono stati registrati da ACLED 33 incidenti di sicurezza nella provincia del Punjab, di cui 12 sono stati codificati come battaglie, 3 esplosioni/violenza a distanza e 18 episodi di violenza contro i civili.
  Di questi 33 incidenti di sicurezza, la maggior parte degli incidenti si è verificata a Rawalpindi e Lahore.
  Nel 2020, il PIPS ha contato sette "attacchi terroristici", rispetto ai cinque del 2019. Questi attacchi sono avvenuti in Rawalpindi e Rahim Yar Khan. PICSS hanno osservato dieci attacchi di militanti nel 2020. Il numero degli attacchi dei militanti nella provincia è raddoppiato rispetto al 2019.
  Dal 1 gennaio 2021 al 31 luglio 2021, ACLED ha codificato 82 eventi violenti nella provincia del Punjab. 19 dei quali sono stati codificati come battaglie, 1 come esplosioni/violenza a distanza e 62 episodi di violenza contro civili. In questo lasso di tempo a Rawalpindi sono stati contati gli incidenti più violenti (16 incidenti),
  seguito da Lahore e Faisalabad (11 incidenti ciascuno).
  Dal 1 gennaio al 31 luglio 2021, il PIPS ha contato 11 episodi di cui 3 registrati come "terroristici".

Firmato Da: SABATINI AUGUSTO ENRICO BEN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fb72e93dbfed217
Firmato Da: CICCONE PASQUALINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b10f22c6a84e3bf
Firmato Da: MORABITO PATRIZIA MARIA ROSA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: d8fd2

attacchi' in Punjab. PICSS ha menzionato 26 episodi di violenza generale e 5 di questi incidenti sono stati contrassegnati come attacchi militanti.
Tendenze della sicurezza 2020-2021
Secondo il PIPS, cinque "attacchi terroristici" nella provincia "hanno preso di mira apparentemente civili, un attacco ha preso di mira la polizia e un altro attacco ha preso di mira un gasdotto». Il PIPS ha dichiarato che nel 2020 i talebani militanti hanno compiuto sei attacchi a Rawalpindi. Nell'aprile 2021 è stato riferito che il CTD ha arrestato diversi militanti di organizzazioni con sede afghana in IBO separati a Lahore e Rawalpindi che erano dietro a diversi attentati nel 2020 nella provincia. Metà aprile 2021, in uno scontro a fuoco il Il CTD ha ucciso un militante a Rawalpindi che era collegato al TTP e al LeJ.
Incidenti illustrativi nel 2020 e nei primi sette mesi del 2021:
Il 12 giugno 2020, 1 persona è rimasta uccisa e almeno 12 sono rimaste ferite, a causa dell'esplosione di un IED avvenuto a Saddar Bazaar.
Il 13 dicembre 2020, un'esplosione vicino alla stazione di polizia Ganj Mandi di Rawalpindi sono rimaste ferite almeno 25 persone. È stato il secondo attacco vicino a una stazione di polizia in 10 giorni.
Il 4 dicembre 2020 una persona è stata uccisa e altre sette sono rimaste ferite a causa di un'esplosione di IED vicino a una stazione degli autobus.
Il 23 giugno 2021, un'esplosione di una bomba vicino alla residenza del fondatore di LeT a Lahore ha ucciso tre persone e ferite altre 13.742
Vittime
Nel 2020, nella provincia del Punjab, il CRSS ha registrato un totale di 104 vittime. Secondo CRSS, la maggior parte delle vittime nel 2020 sono state contate tra i civili. Il minor numero di vittime a causa di la violenza ha colpito il personale di sicurezza.
Nella prima metà del 2021, il CRSS ha contato in totale 59 vittime. Nel secondo quarto del 2021 i decessi in provincia sono diminuiti (da 22 a 8) rispetto al primo trimestre 2021. D'altra parte, è invece aumentato il numero dei feriti (da 3 a 26 feriti) nel corso del secondo trimestre 2021.
Dislocamento
Tra le fonti consultate, non sono state trovate informazioni su eventuali sfollamenti indotti dal conflitto dalle aree in e verso il Punjab nel 2020 e nei primi sette mesi del 2021 ...":

- secondo il rapporto di *Amnesty International* ultimo alla data odierna disponibile (accessibile in https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/pakistan/report-pakistan):

"...
PAKISTAN 2021
Sebbene siano stati compiuti alcuni progressi legislativi, la libertà di espressione e il dissenso hanno continuato a essere limitati attraverso nuove leggi e pene più severe. La polizia ha usato una forza eccessiva contro i manifestanti. La responsabilità per le sparizioni forzate è rimasta sfuggente, nonostante il governo abbia adottato alcune misure per criminalizzare la pratica. Una serie di casi molto pubblicizzati ha messo in luce il problema in corso della violenza contro le donne. Migliaia di persone sono rimaste senza casa a seguito di sgomberi forzati.
Sfondo
Il Senato ha approvato all'unanimità la legge sulla prevenzione della tortura e la custodia cautelare, un passo in ritardo ma incoraggiante per la campagna per criminalizzare la tortura. La Corte Suprema ha vietato la pena di morte per i prigionieri con disabilità mentali.
È rimasta una forte enfasi sulla lotta ai cambiamenti climatici, con il Pakistan che ha ospitato la Giornata mondiale dell'ambiente virtuale del 2021. Il primo ministro Khan ha continuato a dare priorità alla mitigazione dei cambiamenti climatici sia a livello nazionale che in politica estera ed è stato annunciato lo sviluppo di un piano nazionale di adattamento. Sono proseguite altre misure di adattamento e mitigazione esistenti, tra cui una campagna di piantumazione di alberi in massa, la protezione delle zone umide, l'ampliamento della copertura forestale di mangrovie, una politica sui veicoli elettrici e un "Eurobond verde" per finanziare la costruzione di dighe. Tuttavia, le popolazioni più vulnerabili al clima del paese non sembravano beneficiare di queste misure e l'assistenza per far fronte a condizioni meteorologiche estreme è rimasta sfuggente. Il Pakistan ha rispettato il suo impegno di presentare i suoi contributi nazionali determinati aggiornati e migliorati prima della 26a Conferenza delle parti (COP26),
La crisi in atto nel vicino Afghanistan ha portato nuove implicazioni per la sicurezza del Pakistan, con *l'ascesa di gruppi armati affiliati ai talebani in Pakistan*. Il Pakistan ha chiuso i suoi confini agli afgani che viaggiano senza documenti a seguito di un afflusso di rifugiati.
Libertà di espressione
Le restrizioni al diritto alla libertà di espressione si sono intensificate, con giornalisti e difensori dei diritti umani sottoposti a un maggiore controllo.

Firmato Da: SABATINI AUGUSTO ENRICO BEN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fb72e93dbfed217
Firmato Da: CICCONE PASQUALINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b10f22c6a84e3bf
Firmato Da: MORABITO PATRIZIA MARIA ROSA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: d8fd2

Il professor Muhammad Ismail in pensione è stato arrestato a febbraio, in seguito all'annullamento della sua cauzione. È stato preso di mira dalle autorità in relazione alla difesa dei diritti umani di sua figlia. Nonostante la sua cattiva salute, le udienze per concedergli la libertà su cauzione sono state ripetutamente ritardate fino al suo rilascio ad aprile.
Il giornalista Absar Alam è stato colpito da colpi di arma da fuoco e ferito fuori casa ad aprile. Sebbene il governo si sia affrettato a denunciare l'attacco, le indagini sono rimaste in corso a fine anno.
A maggio, tre uomini, di cui almeno uno armato, hanno fatto irruzione nella casa del giornalista Asad Toor e lo hanno aggredito fisicamente. Alcuni giorni dopo l'attacco, è stato convocato per essere interrogato dall'Agenzia federale investigativa per aver "diffamato" il Pakistan. Il giornalista Hamid Mir è stato interrotto dalla sua emittente – presumibilmente a causa delle pressioni dello stato – dopo aver chiesto la responsabilità dell'attacco di Asad Toor. Il ministro dell'Informazione, Fawad Chaudhry, ha twittato che il governo non ha nulla a che fare con la decisione.
A settembre è stata proposta l'ordinanza dell'Autorità pakistana per lo sviluppo dei media, che ha effettivamente consentito la censura sulla stampa riunendo tutti i media sotto un'unica regolamentazione, garantendo al governo poteri incontrollati di punire i giornalisti con multe salate, speciali "tribunali dei media" e nominando funzionari governativi in posizioni chiave. Sono state presentate petizioni presso l'Alta Corte di Islamabad contro le draconiane regole di rimozione e blocco dei contenuti online illegali (procedura, supervisione e salvaguardie), una legislazione che censurerebbe i contenuti online. Le consultazioni con la società civile non hanno portato a cambiamenti significativi e le regole sono state emanate. L'app di social media TikTok è stata bloccata dall'Autorità per le telecomunicazioni pakistana tre volte durante l'anno dopo che le Alte Corti di Peshawar e Sindh hanno imposto divieti per "volgarità".

Libertà di religione e di credo

I casi di blasfemia hanno continuato a essere registrati contro la comunità musulmana ahmadi assediata in Pakistan, mettendola a rischio o addirittura con la pena di morte. Almeno 10 luoghi di culto per i musulmani ahmadi sono stati profanati, spesso dalla polizia o con la loro acquiescenza. A gennaio, l'Autorità per le telecomunicazioni pakistana ha vietato l'accesso al sito web statunitense trueislam.com, che documenta le attività della comunità ahmadi negli Stati Uniti, parte di un più ampio modello di discriminazione e di estensione dello stato, che ha incluso l'emissione di avvisi a Google e Wikipedia per rimuovere i "contenuti sacrileghi". Ci sono state segnalazioni sporadiche di tombe ahmadi profanate. A giugno, un gruppo di uomini ha impedito la sepoltura di una donna ahmadi in un cimitero locale nella città di Sheikhupura.
A maggio una folla di persone ha aggredito violentemente una stazione di polizia della capitale, Islamabad, nel tentativo di linciare un uomo accusato di blasfemia, che era già in custodia di polizia. Ad agosto un bambino indù di otto anni è stato accusato di blasfemia per aver urinato in una biblioteca della Madrassa, dove erano conservati testi religiosi. In seguito all'accusa, la gente del posto ha attaccato e distrutto un tempio indù nella stessa zona. Il bambino è stato trattenuto per una settimana prima che le accuse contro di lui venissero ritirate. Le autorità restaurarono il tempio entro una settimana. A luglio è diventato virale il video di un uomo che maltrattava un ragazzo della comunità indù, il che ha portato a un rapido intervento del presidente Alvi, che ha portato all'arresto del sospetto colpevole.
Dopo diversi ritardi, a giugno l'Alta Corte di Lahore ha assolto la coppia cristiana Shagufta Kausar e Shafqat Emmanuel. La coppia era nel braccio della morte da sette anni con l'accusa di falsa blasfemia. La loro assoluzione è seguita alle proteste a livello nazionale tenute dal gruppo politico religioso Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP); una continuazione delle manifestazioni iniziate nel novembre 2020. Le autorità hanno arrestato il leader del TLP, Saad Rizvi, e le violenze che ne sono seguite hanno provocato la morte di quattro agenti di polizia e centinaia di feriti e il gruppo è stato bandito. Il 18 aprile, il TLP ha preso in ostaggio sei agenti di polizia a Lahore per fare pressione sul governo affinché liberasse Saad Rizvi.
Ci sono state continue segnalazioni di conversioni forzate all'Islam di giovani ragazze indù e cristiane. Il Ministero dei diritti umani ha redatto un disegno di legge contro la conversione forzata, ma questo è stato respinto da un organo parlamentare in ottobre.

Libertà di riunione

Le proteste sono state violentemente disperse. A gennaio, gli studenti che protestavano per gli esami di persona durante la pandemia di Covid-19 sono stati accolti con forza eccessiva e cinque dei leader sono stati tenuti in isolamento per cinque giorni. A marzo, Aurat March, il più grande movimento femminile del paese, ha dovuto affrontare l'ostilità e le minacce di vari attori, tra cui privati cittadini, giornalisti, partiti politici e un gruppo armato, che si sono opposti al lavoro di Aurat March in difesa dei diritti delle donne. Dopo la quarta marcia annuale del movimento per la Giornata internazionale della donna, i video dell'evento sono stati falsificati da attori non statali per sollevare accuse di blasfemia contro gli organizzatori e i partecipanti. Ciò ha comportato l'invio di lettere minacciose ad Aurat March da gruppi armati.

Uso eccessivo della forza

Le forze dell'ordine hanno represso le manifestazioni del movimento Pashtun Tahaffuz, che si batte contro la profilazione razziale, la discriminazione e le esecuzioni extragiudiziali dei pashtun. Ad aprile, decine di manifestanti sono rimaste ferite e almeno uno è stato ucciso nella città di Janikhel.

Firmato Da: SABATINI AUGUSTO ENRICO BEN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fb72e93dbfed217
Firmato Da: CICCONE PASQUALINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b10f22c6a84e3bf
Firmato Da: MORABITO PATRIZIA MARIA ROSA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: d8fd2

Ad agosto, la polizia ha fatto un uso eccessivo della forza contro operatori sanitari e studenti per protestare contro un nuovo esame di qualificazione a Lahore. Almeno 20 dei partecipanti sono rimasti feriti. Durante le proteste, la polizia ha lanciato uno spray non identificato, che ha agito come irritante per la pelle e ha causato difficoltà respiratorie e visive.

Violenza sessuale e di genere

Sono stati segnalati una serie di casi di violenza sessuale e di genere, che sottolineano la mancanza di protezione per le donne e attivano nuove richieste di risarcimento, responsabilità e riforma. A giugno, mesi dopo l'aggressione, è emerso un video dell'imprenditore Usman Mirza che molestava una donna e il suo partner, minacciandola di stupro di gruppo se non avesse avuto rapporti sessuali davanti a lui. Fu arrestato e accusato, insieme ai suoi sei complici.

A luglio, Quratul Ain è stata uccisa dal marito davanti ai suoi quattro figli nella città di Hyderabad. Una settimana dopo, Zahir Jaffer è stato arrestato per l'omicidio di Noor Mukkadam, che aveva tenuto in ostaggio a casa sua per più di 36 ore. Le indagini forensi hanno scoperto che aveva torturato, violentato e sparato a Noor Mukkadam prima di decapitarla. Le proteste a livello nazionale hanno richiesto responsabilità, che sono rimaste sfuggenti in particolare per i ricchi perpetratori e quelli con legami politici.

La mancanza di responsabilità è stata esemplificata dalla riduzione della pena detentiva per Shah Hussain da cinque anni a tre anni e sei mesi. Era stato incarcerato per aver accoltellato Khadija Siddiqui al collo 23 volte nel 2016 dopo che lei aveva rifiutato le sue avances.

A febbraio, una donna transgender, Paras, ha iniziato a ricevere messaggi minacciosi da un uomo che aveva rifiutato, e in seguito dai suoi amici quando i suoi video hanno iniziato a essere ampiamente condivisi. L'uomo l'ha costretta a registrare un video di se stessa chiedendo il suo perdono ai suoi piedi. La Commissione per i diritti umani del Pakistan ha attirato l'attenzione sul suo caso, spingendo l'imputato ad essere arrestato per intimidazione criminale. È stato rilasciato su cauzione; nessun processo era stato programmato entro la fine dell'anno.

Ad aprile, il parlamento ha approvato il disegno di legge 2021 sulla violenza domestica (prevenzione e protezione). Tuttavia, a luglio, un consigliere del primo ministro, Babar Awan, ha chiesto che il disegno di legge fosse riesaminato dal Council of Islamic Ideology - un organo consultivo - per placare le preoccupazioni dei partiti conservatori sul fatto che la legge sia disallineata con i "valori sociali" del Pakistan. Il governo ha negato che fosse stata presentata qualsiasi richiesta ufficiale e qualsiasi feedback fornito dal Consiglio non è stato reso pubblico. Il progetto di legge è stato rinviato al parlamento, dopo il riesame della Commissione permanente per i diritti umani del Senato, dove è rimasto in sospeso.

Sparizioni forzate

Tredici famiglie in cerca di informazioni sull'ubicazione dei loro cari sono state accolte dal ministro dei diritti umani ad aprile, seguito da un incontro con il primo ministro Khan, che ha pubblicamente assicurato loro che le informazioni sarebbero state fornite. A luglio, il Primo Ministro ha anche incontrato Amina Masood Janjua, un'attivista di lunga data contro le sparizioni forzate. Giorni dopo, due uomini precedentemente scomparsi sono stati liberati, tra cui Hasan Qambrani il cui rilascio è avvenuto un anno dopo il suo rapimento da parte delle agenzie di intelligence.

A giugno, il Ministero dei diritti umani ha presentato al parlamento un disegno di legge che propone emendamenti al codice penale pakistano per criminalizzare le sparizioni forzate. È stato inviato al Comitato permanente per gli interni dell'Assemblea nazionale, che ha inviato un feedback problematico distinguendo tra una scomparsa "legale" e "illegale". Il disegno di legge di emendamento più recente non soddisfa i requisiti minimi del diritto internazionale. Gruppi della società civile hanno riferito di non essere stati consultati sulla proposta di legge. Poche settimane dopo la presentazione del disegno di legge, l'attivista politico Seengar Noonari è stato rapito dalle forze dell'ordine per aver protestato contro presunti furti illegali di terre. È stato rilasciato senza accusa ed è tornato dalla sua famiglia dopo una scomparsa di cinque settimane.

Younis Anwar, segretario generale della Gwadar Fisherfolk Alliance, sarebbe stato rapito dalle agenzie di sicurezza ad agosto, giorni prima che si svolgessero le proteste a Islamabad dalle famiglie delle vittime di sparizioni forzate.

A dicembre, ci sono state notizie non confermate di Idris Khattak dichiarato colpevole di spionaggio dopo un processo segreto da parte di un tribunale militare. Era stato rapito dalle autorità statali nel novembre 2019 ed era rimasto imprigionato nel carcere di Adiala, Rawalpindi. La sua famiglia non aveva informazioni sullo stato del suo caso o sulla condanna.

Sempre a dicembre, il primo ministro Khan ha incontrato la famiglia del giornalista scomparso Mudassar Naru dopo una vigorosa campagna online e ha ordinato un "rapporto completo" su dove si trovasse ...";

ed infine, quanto alle tensioni settarie tra sunniti e sciiti, che (secondo MORGANTE, *In Pakistan torna a salire la tensione settaria tra sunniti e sciiti nell'apparente silenzio del governo*, accessibile in https://iari.site/2020/10/02/in-pakistan-torna-a-salire-la-tensione-settaria-tra-sunniti-e-sciiti-nellapparente-silenzio-del-governo):

Firmato Da: SABATINI AUGUSTO ENRICO BEN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fb72e93dbfed217
Firmato Da: CICCONE PASQUALINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b10f22c6a84e3bf
Firmato Da: MORABITO PATRIZIA MARIA ROSA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: d8fd2

"... **In Pakistan si è recentemente assistito a un ritorno della tensione settaria tra sunniti e sciiti**, soprattutto a Karachi, la capitale economica del Paese, e **in alcuni centri urbani del Punjab.**
Le autorità hanno sbrigativamente cercato di proiettare questo ennesimo focolaio di divisione religiosa come il prodotto di una cospirazione indiana, nel più generale silenzio del governo.
Tuttavia, questo palliativo mediatico non spiega il fatto che il discorso settario portato avanti da molti gruppi *deobandi*, non solo quelli legati all'estremismo e alla militanza, e **per ora limitato a discorsi e slogan nell'arena pubblica, sia avvenuto proprio dinanzi agli occhi all'apparato di sicurezza del Paese.**
Sebbene la violenza vera e propria su larga scala non sia ancora iniziata, appare quanto mai prossima.
La paura generata da questa propaganda settaria è stata di per sé sufficiente a levare un clima di tensione contro la popolazione sciita. Per questo motivo i veri quesiti sui quali soffermarsi sono altri. Si tratta di capire cioè come mai il discorso settario continua a trovare terreno fertile nel Paese, nonostante i numerosi appelli all'unità interreligiosa del popolo pakistano da parte del governo di Imran Khan, in carica dal 2018. Inoltre, è necessario far luce sul fatto che **in questa crescente ondata di tensione settaria contro gli sciiti non sono coinvolti solo i principali gruppi militanti sunniti di scuola *deobandi*, ma anche gruppi religiosi sunniti non militanti, come quelli *deobandi* non legati all'estremismo e i *barelvi*.**
Storicamente i gruppi impegnati nella violenza settaria antisciita sono stati prevalentemente quelli di orientamento deobandi e salafita. Recentemente però, a fianco di questi ultimi, si è notato un progressivo coinvolgimento di gruppi di barelvi.
Quello barelvi rappresenta l'orientamento maggioritario dei musulmani sunniti del Pakistan, che tradizionalmente si è sempre posto al di fuori dell'ortodossia predicata da deobandi e salafiti.
La caratteristica fondamentale del movimento è stata quella adottare e riadattare, mediante il sufismo, molte pratiche preislamiche del Subcontinente indiano.
Storicamente i rapporti tra barelvi e sciiti sono stati improntati alla pacifica convivenza. Questo perché, soprattutto dal punto di vista dottrinale, entrambi condividono alcuni punti cardine quali il misticismo, la venerazione dei santi e degli imam; tutti elementi condannati da deobandi, wahabiti e salafiti. Per questo motivo sono stati in passato vittime della violenza deobandi e salafita.
In questi ultimi anni però parte del movimento, in particolare quello raccolto attorno alla fazione militante del partito Tehreek-e-Labbaik Pakistan, già noto per la violenza operata ai danni di altre minoranze religiose, soprattutto cristiane e Ahmadiyya, e attraverso lo strumentale aiuto dell'esercito e dell'ISI, ha iniziato a prendere di mira anche gli sciiti.
I rapporti tra deobandi e barelvi improntati al comune sentimento antisciita, sebbene ancora limitati, non mancano di mostrare la propria pericolosità.
Nonostante le ideologie divergenti dei due movimenti, il prodotto di un qualche allineamento ideologico tra i due potrebbe risultare in una deflagrazione letale per il Pakistan.
A prima vista quindi, **il nuovo acuirsi di questa faglia sociale, che negli anni ha dilaniato il Pakistan a più livelli**[1], **non è correlato unicamente alla religione, ma anche e soprattutto alla politica. Nello specifico, il nodo della questione è probabilmente l'Iran, e soprattutto i legami di questo con la Cina.**
Ufficialmente la tensione è salita quando a Karachi, nella seconda settimana di settembre, migliaia di seguaci e sostenitori di gruppi deobandi si sono riversati in strada intonando slogan anti-sciiti, chiedendo pubblicamente di proibire le celebrazioni dell'Ashura, una delle più importanti del calendario islamico e particolarmente rilevante per gli sciiti. Sebbene questa venga celebrata da tutto il mondo islamico con motivazioni diverse, assume una valenza particolare per gli sciiti perché coincide con l'identità stessa della loro comunità. Nel giorno dell'Ashura, infatti, corrispondente al decimo giorno (dall'arabo *ashura, "decimo") del mese del calendario islamico di Muharram, ha luogo la commemorazione del martirio dell'imam Ḥusayn avvenuto nel 680 nei pressi della città irachena di Karbala ad opera delle truppe del califfo omayyade Yazid I, che ha decretato una delle più importanti divisioni (*fitna*) della comunità musulmana, lo scisma tra sunniti e sciiti.
Questa commemorazione è scandita da manifestazioni che rievocano gli eventi dolorosi legati alla morte di Husayn, e i fedeli vestiti a lutto piangono come se avessero perso una persona cara. Alcune di queste sono contornate da processioni di fedeli intenti nell'autoflagellazione dove migliaia di persone si fustigano a sangue in cortei di afflizione collettiva.
Ogni anno la rievocazione di questo evento, attraverso la riproposizione della secolare rivalità tra sunniti e sciiti, è accompagnato da scontri tra le due comunità.
Quest'anno però si è assistito a un improvviso colpo di mano da parte di alcuni importanti religiosi sunniti di scuola deobandi che hanno attraversato la linea simbolica della forzosa convivenza tra le due comunità e accusato le controparti sciite di blasfemia.
Parte di essi sono giunti persino a richiedere che lo Stato intervenga nel proibire le processioni dell'Ashura.
Questo è stato però, nei fatti, solo l'ultimo episodio della crescente influenza esercitata dai deobandi nel Paese.
Ad esempio, nel mese di luglio di quest'anno l'Assemblea provinciale del Punjab, la provincia più popolosa e influente del Paese, ha approvato su pressione di gruppi deobandi il controverso disegno di legge denominato

Firmato Da: SABATINI AUGUSTO ENRICO BEN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fb72e93dbfed217
Firmato Da: CICCONE PASQUALINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b10f22c6a84e3bf
Firmato Da: MORABITO PATRIZIA MARIA ROSA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: d8fd2

Tahaffuz-i-Bunyad-i-Islam (salvaguardia delle fondamenta dell'Islam). Questo, che rende il concetto di blasfemia parte ancora più integrante nella *governance* del Paese, risulta al contempo notevolmente problematico a causa della mancanza di consenso tra sunniti e sciiti sull'interpretazione alcuni dei concetti religiosi chiave, nella quale la prominenza e l'influenza sunnita risultano determinanti.
Gli effetti di ciò non hanno tardato a manifestarsi e mentre dal 30 agosto ad oggi almeno cinque sciiti sono stati uccisi in diverse parti del Pakistan per motivazioni settarie, sono stati registrati più di 30 casi di blasfemia contro gli sciiti.
La risposta di Imran Khan a quanto accaduto nelle prime settimane di settembre è stata quasi del tutto assente, sebbene abbia dichiarato in un tweet che sarà ferma intenzione del governo perseguire chiunque cercherà di fomentare la divisione del Paese attraverso il settarismo. Un probabile tentativo, questo, di contenere qualsiasi focolaio di violenza nei confronti di una minoranza numericamente e socialmente non trascurabile.
Gli sciiti costituiscono infatti una minoranza considerevole in Pakistan, rappresentando circa il 21% del totale della popolazione musulmana, la più grande dopo quella dell'Iran.
Il governo pakistano è ben conscio della necessità di evitare una qualsiasi esplosione di violenza, sebbene per far ciò deve operare in un terreno irto di tensione e alquanto instabile.
Il ricordo delle migliaia di morti sciiti legata alla violenza settaria è ancora ben vivido a livello sociale e governativo.
A livello internazionale, il rinvigorimento da parte del movimento deobandi del discorso settario antisciita e la crescente influenza che detiene nel perorare l'implementazione di una particolare linea politica, come mostrato nei casi del progetto di legge Tahaffuz-i-Bunyad-i-Islam e della richiesta formulata alle autorità statali di proibire le celebrazioni sciite dell'Ashura, indicherebbe una crescente influenza saudita nel Paese.
Non è un segreto che la maggior parte delle organizzazioni militanti e della rete delle madrase deobandi siano collegate al patrocinio mediorientale, in particolar modo quello saudita, i cui finanziamenti sono iniziati ad affluire massicciamente a partire dagli anni '80 in occasione del ruolo di primo piano svolto dal Pakistan in occasione della guerra in Afghanistan contro l'Unione Sovietica.
Tuttavia, come descritto in una mia precedente analisi, le relazioni tra Pakistan e Iran, nonostante la forte presenza saudita negli affari interni e internazionali del Pakistan, non sono mai cessate del tutto. Nonostante il legame quasi indissolubile che a partire dagli anni '70, e fino almeno agli anni più recenti, ha allineato il Pakistan a fianco dell'Arabia Saudita, le relazioni con l'Iran hanno mostrato una notevole capacità di resilienza indipendentemente allo sviluppo delle dinamiche regionali.
Le stesse organizzazioni militanti sunnite pakistane, anche negli anni più bui della violenza settaria, non hanno mai apertamente criticato l'Iran.
Per questo motivo, l'aumento della retorica settaria antisciita in questa particolare fase storica, se da un lato indica un evidente cambiamento critico in corso all'interno di queste organizzazioni, dall'altro si lega indissolubilmente alle mutate condizioni regionali.
Tra queste, i fattori più importanti sono certamente la crescente rivalità tra Iran e Arabia Saudita e il progressivo riallineamento del Pakistan a fianco della Cina e dell'Iran e il suo conseguente allontanamento dallo storico alleato Saudita, avvenuto in un rapido susseguirsi di eventi. Attraverso i numerosi legami finanziari e ideologici transnazionali esistenti, le organizzazioni militanti sunnite pakistane si stanno rivelando nuovamente strumentali agli obiettivi perseguiti da uno dei più importanti attori coinvolti nella più ampia politica mediorientale, l'Arabia Saudita, loro principale sostenitore.
In questo contesto, il silenzio del governo pakistano in risposta alla crescente tensione settaria nel Paese non è sintomo di impreparazione o incapacità politica. Anche perché, come detto, il Pakistan ha alle spalle numerosi decenni di esperienza nel trattare questioni settarie. Piuttosto, l'obiettivo di tale atteggiamento, indicativo del suo bisogno di evitare un'*escalation* della violenza a livello interno, potrebbe essere quello di celare alcune divisioni interne riguardo alla sua agenda geopolitica. Infatti, nel comportamento assunto dalle autorità del Paese riaffiora la tendenza del Pakistan di **mantenere un'equidistanza diplomatica dalla rivalità iraniano-saudita che gli consenta comunque di perseguire i propri obiettivi di politica estera.**
Tuttavia, questo stato di cose favorisce l'emergere di interrogativi riguardanti soprattutto la sicurezza regionale e l'esito dei progetti di sviluppo economico e strategico con l'Iran ma soprattutto con la Cina ...";

osserva e ritiene il Collegio:

sub 1., che:
l'assunto del primo Giudice *retro* illustrato non merita censura, anche perché la denuncia di quanto accaduto in pregiudizio dell'[redacted]

- è stata formulata dal nominato lamentando che le violenze patite sarebbero state agite nei di lui confronti non perché appartenente all'uno o all'altro dei gruppi religiosi rimasti coinvolti nel violento scontro narrato o per la sua professione di sede islamica, bensì per aver

Firmato Da: SABATINI AUGUSTO ENRICO BEN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fb72e93dbfed217
Firmato Da: CICCONE PASQUALINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b10f22c6a84e3bf
Firmato Da: MORABITO PATRIZIA MARIA ROSA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: d8fd2

tentato d'impedire il suo pericoloso evolvere (in quanto noto come equidistante tra i due schieramenti) e che le minacce seguite sarebbero state determinate dall'intento di non fargliela sporgere ovvero di esercitare una ritorsione per il fatto che essa era ugualmente avvenuta;

- la deposizione *de qua* è stata comunque raccolta (secondo gli stessi detti del nominato, in cui si legge che: "... Dopo sono andato a denunciare i fatti alla polizia ma non l'hanno ricevuta, hanno soltanto scritto un rapporto senza formalizzare la denuncia ...") dalle forze di polizia officiate, con esito la cui infruttuosità risulta solo affermata ma non documentata;

sub 2., che:
il Giudice *a quo* nella sua motivazione – sebbene integrata in prospettiva "individualizzata" – non appare aver convenientemente ed adeguatamente valutato *in illo tempore* come l'assoluta precarietà di condizione interna anche dell'area costituente il contesto di riferimento dell[redacted] alquanto inquietante nelle sue prospettive evolutive, potesse e possa ancora all'attualità purtroppo esitare nelle vicende tutt'ora oltremodo inquietanti che ne affliggono la vita quotidiana nei sensi di cui s'è detto *retro*;
e, pertanto, ritiene questa Corte che, alla luce anche delle superiori e più recenti acquisizioni *de quibus* (confermative di condizioni anteatte certamente presenti al dì dell'espatrio dell'odierna parte appellante e mai risolte, con andamento ciclicamente deflagrante in fasi di crisi interna ed internazionale rilevante), non possa revocarsi in dubbio che in Pakistan ed in specie nell'area della provincia del Punjab sia anche allo stato ravvisabile una situazione di vita ordinaria e "normale" connotata da caratteri di sostanziale così grave rischio per l'incolumità pubblica e privata, individuale e collettiva, e di assoluta incertezza circa le prospettive di futuro possibili per ognuno dei residenti tali da integrare i presupposti d'ammissibilità al beneficio della protezione sussidiaria invocato oggi dalla parte appellante (il cui rischio di subire aggressioni e violenze sia "mirate" sia indiscriminate – con esposizione a pericolo non solo dell'incolumità, ma anche della vita – per il [redacted] è stato del resto dal medesimo ribadito, là dove ha riferito incontestatamente d'aver visto frustrata la possibilità d'un rientro in madrepatria proprio per la persistenza nei suoi confronti di ostilità ancora rilevante da parte della setta religiosa avversaria di quella di sua appartenenza);

ed in ragione di ciò va conformemente *in parte qua* riformata l'impugnata ordinanza, nei sensi di cui al dispositivo.

*

Non consegue al superiore epilogo processuale, pur nella declaranda loro soccombenza, la condanna delle pp.aa. resistenti alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio in favore di parte appellante, a tanto ostando l'avvenuta ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio.

Vero è, in proposito, secondo il principio di diritto affermato in sede di legittimità (da Cass. Sez. 6–1, ordinanza n. 5819 del 9/3/2018), che:

"... **Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, può ugualmente essere adottata la pronuncia di condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato**, in applicazione dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, **tenuto conto che le diverse articolazioni statali sono dotate di autonoma personalità giuridica e che occorre rispettare il principio secondo cui la liquidazione delle spese è sottratta al giudice della controversia solo ove le stesse attengano al diverso rapporto tra la parte e il difensore** ...";

Firmato Da: SABATINI AUGUSTO ENRICO BEN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fb72e93dbfed217
Firmato Da: CICCONE PASQUALINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b10f22c6a84e3bf
Firmato Da: MORABITO PATRIZIA MARIA ROSA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: d8fd2

ma vero è pure che opposto principio di diritto è stato enunciato sempre dalla Corte di Cassazione (Sez. 6–2, sentenza n. 30876 del 2.11.2018), a detta della quale infatti:

"... **il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 essendo volto a disciplinare la condanna alle spese nei giudizi civili ordinari, non appare riferibile all'ipotesi in cui un'amministrazione dello Stato sia parte del giudizio.**
Nel caso di specie posto che parte soccombente è il Ministero della giustizia e posto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione dello Stato, il che renderebbe la pronuncia insuscettibile di esecuzione.
Non può condividersi il diverso orientamento sinteticamente **espresso da Cass. 9 marzo 2018, n. 5819, dovendosi affermare, in continuità con la giurisprudenza espressa da questa Sezione, che, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa** in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, **l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero, con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002**, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cass. 29 ottobre 2012, n. 18583).
Piuttosto, come chiarito da Cass. n. 18583 del 2012, per quanto riguarda il procedimento tributario, nel quale per definizione una parte è rappresentata da una Pubblica Amministrazione, l'art. 141 del D.P.R. n. 115 del 2002 dispone una regola diversa, stabilendo che "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai
sensi dell'art. 82; per gli iscritti agli elenchi, di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2, e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà". **Nel processo tributario, in cui è istituzionalmente parte una Pubblica Amministrazione, la regola adottata dal legislatore è, quindi, quella propria del processo penale, con i correttivi dettati dalle peculiarità del processo.**
Pertanto, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, **avvenire, seguendo il procedimento di cui all'art. 82, con istanza di liquidazione al giudice del procedimento** ...";

e questa Corte ritiene di dover aderire al secondo dei due orientamenti appena richiamati, atteso che l'avvenuta ammissione al gratuito patrocinio "sostituisce" al rapporto di patrocinio altrimenti ravvisabile tra la parte ed il suo difensore quello che con essa insorge tra lo Stato ed il detto professionista, escludendo che sia quindi concepibile in tali ipotesi una diretta legittimazione passiva della parte pubblica soccombente (ove coincida con lo Stato, in qualunque sua articolazione organizzatoria interna) rispetto alla domanda di rifusione delle spese di lite che venga formulata in tali giudizi.
E, d'altra parte, a tanto ha aderito anche la successiva pronuncia di Cass. Sez. 6–1, ordinanza n. 25653 del 13/11/2020, secondo cui:

"... Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario ...";

e ciò poiché:

"... avendo entrambe le parti costituite dichiarato di essere state ammesse provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, va ribadito che "Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 74, comma 2, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa" (Cass. n. 8388 del 31/03/2017) e che **la parte soccombente – a prescindere dalla circostanza che sia stata o meno ammessa al patrocinio** a spese dello Stato – **se condannata a rifondere le spese processuali a favore della controparte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve effettuare il versamento in favore dello Stato** (Cass. n. 7504 del 31/03/2011) ...";

Firmato Da: SABATINI AUGUSTO ENRICO BEN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fb72e93dbfed217
Firmato Da: CICCONE PASQUALINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b10f22c6a84e3bf
Firmato Da: MORABITO PATRIZIA MARIA ROSA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: d8fd2

con conseguente effetto estintivo del debito relativo per l'evento della confusione nella medesima entità soggettiva (*id est*, lo Stato) delle posizioni di debitore e creditore.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sui riuniti appelli proposti con atto notificato in data 9.10.2017 avverso l'ordinanza del Tribunale Civile di Reggio Calabria–Ufficio del Giudice Unico–Sezione Prima in persona del G.O.T. emessa senza numero in data 7.9.2017 nel procedimento già iscritto al n. 1355/2016 RGAC;
appelli proposti da:
[redacted]
nei confronti di:
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone – Sezione di Reggio Calabria, in persona del Prefetto di Reggio Calabria quale legale rappresentante *pro tempore*;
così provvede:

1) in parziale accoglimento dell'appello ed in conseguente riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:

1.1)
in accoglimento della domanda proposta con atto del 12.4.016 nel procedimento iscritto al n. 1355/2016 RGAC presso il Tribunale Civile di Reggio Calabria, dichiara che [redacted] nato in data [redacted] a Nafria Sharif, provincia di Gujrat, distretto del Punjab (PAKISTAN), ha diritto al riconoscimento dello *status* della protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e ss. del D. Leg.vo n. 251 del 2007 e modif. succ.;
1.2)
dispone la trasmissione degli atti al Sig. Questore territorialmente competente per quanto di conseguente competenza;
1.3)
conferma nel resto l'impugnata ordinanza;

2) nulla per le spese di lite di questo grado di giudizio.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile, il giorno 28.4.2022

Il Presidente
(dott. Patrizia MORABITO)

Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)

Firmato Da: SABATINI AUGUSTO ENRICO BEN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fb72e93cbfed217
Firmato Da: CICCONE PASQUALINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b10f22c6a84e3bf
Firmato Da: MORABITO PATRIZIA MARIA ROSA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: d8fd2